REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta da:

Dott. MAROTTA Caterina - Presidente

Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere

Dott. MICHELINI Gualtiero - Consigliere

Dott. GARRI Guglielmo - Consigliere

Dott. ARMONE Giovanni Maria - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25638/2025 R.G. proposto da:

Fa.Fr., rappresentato e difeso dall'avvocato Ma.Di.Ce.;

- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI FONDAZIONE Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocata Pa.Co. unitamente all'avvocato Ca.Di.Ma.;

- controricorrente -

nonché contro

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ca.D.Al. unitamente agli avvocati Es.Ad.Sc., An.Sg. e Em.De.Ro.;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2773/2025 depositata il 10/07/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2026 dal Consigliere Giovanni Maria Armone.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 1682/2025, pubblicata il 10/07/2025, ha accolto l'appello proposto dall'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – Fondazione (Omissis) (Omissis) avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli e l'ha riformata, rigettando l'originaria domanda di Fa.Fr., volta a ottenere il riconoscimento della natura subordinata della collaborazione intercorsa con l'Omissis e la condanna di quest'ultimo al pagamento delle differenze retributive e della contribuzione previdenziale in favore dell'Inps, evocata nel giudizio.

2. Per la cassazione della sentenza d'appello, il Fa.Fr. propone ricorso affidato a due motivi.

L'Omissis resiste con controricorso, mentre l'INPS, che pure si è costituita mediante controricorso, si rimette alle decisioni della Corte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione del D.Lgs. n. 75 del 2017, del D.Lgs. 81 del 2015, del D.Lgs. 276 del 2003, nonché dell'art. 2126 cod. civ. e dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, per avere la Corte territoriale escluso la possibilità di riconoscere la natura subordinata dell'attività svolta dal ricorrente, in ragione della avvenuta sua stabilizzazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla circostanza che la procedura di stabilizzazione cui ha partecipato il ricorrente non dava alcuna certezza ex ante in ordine al suo esito.

3. In via preliminare, vanno disattese le plurime eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa di parte controricorrente.

3.1. In ordine all'asserito mancato assolvimento degli oneri di cui all'art. 366, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., va osservato che il ricorso del Fa.Fr. censura in iure il percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata, secondo cui l'intervenuta stabilizzazione precluderebbe la possibilità di far valere la natura subordinata dei rapporti intercorsi fra le parti (perché ciò equivarrebbe ad ammettere la mancanza del titolo per partecipare alla procedura di stabilizzazione) e implicherebbe la rinuncia ad azionare ogni diritto derivante dalla pregressa fase di svolgimento del rapporto.

Non è dunque esatto affermare che il Fa.Fr. pretenda in sede di legittimità un risarcimento del danno per il quale non ha mai avanzato domanda in primo grado, dal momento che, al contrario, il ricorso espressamente lo esclude (v. pag. 23) e lo fa appunto per contestare le affermazioni fatte nella sentenza impugnata che, a suo dire, avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie odierna una giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di danno da abusiva reiterazione del contratto a termine.

A ciò va aggiunto che il ricorrente - nel far ciò, ossia nel rammentare che la sua originaria domanda, accolta in primo grado, era diretta a ottenere le sole differenze retributive maturate in corso di rapporto – riproduce e localizza le conclusioni rassegnate in primo grado (v. pagg. 12 e 13 del ricorso) e in più riporta la ricostruzione della domanda fatta dalla Corte d'Appello di Napoli, nella quale si ribadisce che la domanda era diretta a far valere le differenze retributive e le omissioni contributive.

3.2. In ordine alla seconda eccezione di inammissibilità, fondata sull'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. e sulla conformità della sentenza impugnata alla giurisprudenza di questa Corte, va osservato che l'inammissibilità che tale disposizione consente di pronunciare presuppone l'esistenza di un costante e univoco indirizzo di legittimità pienamente applicabile al caso di volta in volta sottoposto all'esame della Corte.

Nella specie, non ricorrono questi requisiti, poiché l'unico precedente citato nella sentenza impugnata (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 6718 del 10/03/2021) attiene a un caso in cui il lavoratore non era stato stabilizzato e pretendeva di ottenere la stabilizzazione in via giudiziale, come effetto della reiterazione di contratti a termine di natura subordinata; nel caso odierno, invece, il Fa.Fr. è stato stabilizzato e pretende le differenze retributive relative al periodo anteriore.

La non piena sovrapponibilità tra le due ipotesi impedisce di applicare la norma invocata dall'Omissis.

3.3. Palesemente infondata è poi la terza eccezione di inammissibilità sollevata dall'Omissis, con la quale viene negata la fondatezza delle violazioni di legge lamentate dal Fa.Fr.

Si tratta evidentemente di questioni che attengono al merito e che non consentono di adottare una decisione processuale.

4. Venendo dunque all'esame nel merito del primo motivo, esso è fondato.

Va al riguardo ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la violazione delle norme che presiedono alla conclusione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa da parte della Pubblica amministrazione può dar luogo a diverse tipologie di sanzioni (v. da ultimo Cass., Sez. L, Ordinanza n. 5513 dell'11/03/2026).

4.1. Una prima ipotesi è quella in cui l'Amministrazione concluda un contratto di collaborazione coordinata e continuativa effettivamente autonomo, ma in violazione dei presupposti di legittimità: in tal caso, il contratto è nullo e il lavoratore non ha diritto a percepire somme aggiuntive a titolo retributivo, né a vedersi applicato l'art. 2126 cod. civ. (v. tra le tante Cass., Sez. L, Ordinanza n. 25042 dell'11/09/2025, Sez. L, Ordinanza n. 20586 del 21/07/2025).

4.2. Ove invece si accerti che, dietro un contratto di collaborazione formalmente autonomo, si cela in realtà un rapporto di lavoro subordinato, si avrà certamente una violazione delle norme imperative che fissano i limiti e le condizioni per il ricorso al lavoro flessibile, con conseguente nullità del rapporto ex art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001, ma ai fini della tutela applicabile occorrerà distinguere.

Qualora il contratto di collaborazione di cui sia accertata la natura subordinata è unico o il lavoratore, pur in presenza di più contratti, si limiti a dedurre l'esistenza di fatto di un rapporto di lavoro subordinato, la tutela a lui assicurata sarà solo quella dell'art. 2126 cod. civ., opportunamente adattato: a lui spetteranno le differenze retributive e contributive tra il compenso erogato e quello spettante in base alla contrattazione collettiva applicabile, e non altro (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 4360 del 13/02/2023).

Qualora invece il lavoratore deduca l'illegittimità dei termini apposti ai contratti formalmente autonomi e la loro abusiva reiterazione, l'accertamento della natura subordinata della prestazione determinerà l'attrazione del rapporto nella sfera di applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Fermo restando il divieto di trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, il rapporto sarà sussunto comunque nella fattispecie del lavoro subordinato con la pubblica amministrazione prestato in violazione delle norme sulle assunzioni e il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5.

4.3. Ora, nella seconda e nella terza ipotesi appena illustrate, la circostanza che il lavoratore abbia addotto la natura subordinata del rapporto e che il giudice l'abbia accertata è ben compatibile con il fatto che, nell'atto introduttivo, lo stesso lavoratore abbia anche chiesto dichiararsi la nullità dei contratti di collaborazione e che il giudice di merito abbia o meno espressamente sancito tale nullità.

Ne consegue che, ove il lavoratore non chieda il risarcimento del danno, può comunque trovare applicazione l'art. 2126 cod. civ., il quale opera proprio in presenza di vizi di nullità del contratto cui abbia fatto però seguito la prestazione di fatto del lavoratore in violazione delle norme poste a sua tutela.

4.4. Afferma tuttavia la Corte d'Appello che l'art. 2126 non potrebbe essere invocato quando il lavoratore sia stato stabilizzato in forza di una procedura come quella delineata nell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017, la quale presuppone la titolarità di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso e la maturazione di almeno tre anni di anzianità, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, sempre presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

La Corte territoriale cita a sostegno Cass. n. 6718 del 2021 e sostiene che non potrebbe il lavoratore "pretendere di avvalersi dello stesso substrato giuridico-fattuale, da un lato affermando la nullità della forma utilizzata (in contrasto con l'attuazione del rapporto) per invocare le differenze retributive corrispondenti al trattamento del lavoratore subordinato e, dall'altro, invece, utilizzando quella forma giuridica del co.co.co. per accedere alla stabilizzazione e conservare il conseguito status di dipendente a tempo indeterminato" (pag. 3 della sentenza impugnata).

4.5. Si tratta di una prospettiva che non può essere condivisa e il richiamo al precedente di questa Corte non può dirsi pertinente.

Cass. n. 6718 del 2021 si è pronunciata in un'ipotesi del tutto diversa da quella odierna, atteso che in quel caso il lavoratore non si era limitato a lamentare l'utilizzo reiterato di contratti formalmente autonomi e a chiedere l'accertamento della natura in realtà subordinata del rapporto, ma chiedeva anche che ciò fosse sanzionato con la stabilizzazione, che l'Amministrazione non aveva invece voluto concedere.

Nel caso odierno, l'Amministrazione ha già stabilizzato il Fa.Fr., evidentemente riconoscendo il ricorrere dei presupposti formali previsti dalla legge, ma ciò non toglie che il lavoratore possa ottenere l'accertamento della natura subordinata del pregresso rapporto e vedersi riconosciuta la correlata anzianità, con le relative differenze retributive.

Come recentemente affermato da questa Corte, in un precedente perfettamente sovrapponibile e qui richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la stabilizzazione ex art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017 di lavoratori assunti con contratti di lavoro flessibile non esclude, ricorrendone i presupposti, il diritto a eventuali differenze retributive conseguenti all'accertamento dello svolgimento, in via di fatto, di prestazioni di lavoro subordinato, in difformità rispetto alla qualificazione formale del rapporto precario intercorso fra le parti, poiché la partecipazione alla procedura di stabilizzazione non comporta un'implicita rinuncia a dette differenze (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 24179 del 28/07/2026).

5. In conclusione, il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello indicata in dispositivo per l'esame nel merito della domanda svolta, alla luce dei seguenti principi di diritto: nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore per effetto di una stabilizzazione ex lege non esclude, ricorrendone i presupposti, il diritto a eventuali differenze retributive derivanti dall'accertamento dello svolgimento in via di fatto di prestazioni di lavoro in forma subordinata, rese in difformità rispetto alla qualificazione formale del rapporto precario intercorso fra le parti.

Alla Corte di rinvio è demandato anche di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2026.

Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2026.